

Segnatura di protocollo

Numero di protocollo: 88769

del: 20/02/2024

Oggetto: Protocollo nr: 35484 - del 20/02/2024 - au12ve - Azienda ULSS 3 Serenissima
Influenza Aviaria. Misure di restrizione a seguito di un focolaio di Influenza Aviaria ad
Alta Patogenicità (HPAI) nel pollame domestico nel Comune di Piove di Sacco
(PD).

Numero allegati: 3

Nome file allegati: au12ve.REGISTRO UFFICIALE.2024.0035484.pdf
1708442120300_au12ve.REGISTRO UFFICIALE.2024.0035476.pdf
1708442120300_au12ve.REGISTRO UFFICIALE.2024.0035476.pdf.p7m



Dipartimento di Prevenzione
UOC Sanità Animale

Alla Regione Veneto

Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria
Rio Novo – Dorsoduro, 3493 Venezia

PEC: area.sanitasociale@pec.regione.veneto.it

Ai Sindaci dei Comuni di

Campagna Lupia
Camponogara
Campolongo Maggiore
Chioggia
Fossò
Mira
Vigonovo
Loro PEC

Agli Allevamenti presenti nelle zone di restrizione

Loro PEC

E p.c.

Al Ministero della Salute

DGSAFV – Ufficio III

PEC: dgsa@postacert.sanita.it

Al Centro Epidemiologia Regionale – SCS4

dell'IZS delle Venezie

Mail: segreteria.scs4@izsvenezie.it

Al Direttore Generale

Sede

Al Direttore del Dipartimento di Prevenzione

Sede

OGGETTO: Influenza Aviaria. Misure di restrizione a seguito di un focolaio di Influenza Aviaria ad Alta Patogenicità (HPAI) nel pollame domestico nel Comune di Piove di Sacco (PD)

Si trasmette copia del dispositivo dirigenziale, ai sensi dell'articolo 19 del decreto 136 del 5 agosto 2022, che istituisce sul territorio della provincia di Venezia zone soggette a restrizioni per Influenza Aviaria ad Alta Patogenicità.

Distinti Saluti.

Il Direttore del Servizio di Sanità Animale
Dr. Stefano Zelco





Dipartimento di Prevenzione
UOC Sanità Animale

OGGETTO: Influenza Aviaria. Misure di restrizione a seguito di un focolaio nel comune di Piove di Sacco (PD)

VISTO il Regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale;

VISTO il Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari;

VISTO il Regolamento (UE) 2020/687 della Commissione del 17 dicembre 2019 che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla prevenzione e al controllo di determinate malattie elencate;

VISTO il D.L.gs. 2 febbraio 2021, n. 27 finalizzato a adeguare e raccordare le disposizioni nazionali vigenti alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625;

VISTO il D.L.gs. 5 agosto 2022, n. 136 Attuazione dell'articolo 14, comma 2, lettere a), b), e), f), h), i), l), n), o) e p), della Legge 22 aprile 2021, n. 53 per adeguare e raccordare la normativa nazionale in materia di prevenzione e controllo delle malattie animali che sono trasmissibili agli animali o all'uomo, alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016;

VISTA la comunicazione ricevuta in data 19/02/2024 da parte della Regione Veneto, inerente all'insorgenza di un focolaio di influenza aviaria ad alta patogenicità (HPAI) nell'azienda cod.az. 065PD807;

RILEVATO che, nella zona di restrizione istituita attorno al suddetto focolaio in conformità dall'art. 21, comma 1, lettera a e b) del Regolamento delegato (UE) 2020/687, ricadono altri Comuni o parti di Comuni di competenza territoriale dell'AULSS n. 3;

RILEVATO che i virus influenzali aviari ad alta e bassa patogenicità hanno determinato, nel corso degli anni, epidemie di particolare gravità, dimostrando la capacità di diffondersi rapidamente fra gli allevamenti avicoli del territorio circostante;

CONSIDERATO indispensabile attivare in tempi rapidi adeguate misure di controllo ed eradicazione per contenere l'eventuale diffusione del virus dell'influenza aviaria nel territorio regionale, ai sensi delle citate disposizioni comunitarie;

SENTITA l'Unità di Crisi Regionale in merito alla gestione del focolaio in oggetto e alle conseguenti misure sanitarie da applicare nell'azienda coinvolta e nei territori soggetti a restrizione, in conformità alla normativa comunitaria vigente;

Tenuto conto che, con Delibera del Direttore Generale n. 1851 del 08/11/2021, si delega il Direttore U.O.C. Sanità Animale SVET-A ad emanare disposizioni restrittive, di biosicurezza e di controllo delle malattie nei confronti degli allevamenti in cui si verificano emergenze veterinarie di tipo epidemico;

Il Direttore della U.O.C. Sanità Animale

DISPONE

ISTITUZIONE DELLA ZONA DI RESTRIZIONE

In conformità a quanto previsto dall'art. 21, comma 1, lettera a) del Regolamento delegato (UE) 2020/687, l'istituzione di una zona di protezione con un raggio di 3 Km dallo stabilimento cod.az. 065PD807 sede di focolaio nel Comune di Piove di Sacco. La zona di protezione comprende gli allevamenti indicati nell'**Allegato A**, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

In conformità a quanto previsto dall'art. 21, comma 1, lettera b) del Regolamento delegato (UE) 2020/687, viene istituita una zona di sorveglianza con un raggio di 10 Km dallo stabilimento 065PD807, sede di focolaio nel Comune di Piove di Sacco. La zona di

sorveglianza comprende gli allevamenti indicati nell'**Allegato B**, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

MISURE DA APPLICARE NELLA ZONA DI RESTRIZIONE

Nella zona di restrizione di cui al punto precedente, si applicano le misure previste dall'art. 22 e dagli artt. dal 24 al 27 del Regolamento delegato (UE) 2020/687 per la zona di protezione (ZP) e le misure previste dall'art. 22 e dagli artt. dal 40 al 42 del Regolamento delegato (UE) 2020/687 per la zona di sorveglianza (ZS).

Misure generali

1. Tutti i corpi interi o parti di animali selvatici o detenuti morti delle specie sensibili ad influenza aviaria ad alta patogenicità (Classe Aves) devono essere destinati alla trasformazione o smaltimento in conformità con il regolamento (CE) n. 1069/2009 in un impianto riconosciuto a tal fine;
2. Il trasporto di animali e prodotti attraverso la zona di restrizione deve avvenire senza soste o operazioni di scarico nella zona di restrizione privilegiando le principali vie di comunicazione stradale o ferroviaria evitando le vicinanze di stabilimenti che detengono animali delle specie sensibili ad influenza aviaria ad alta patogenicità (Classe Aves);
3. I sottoprodotti di origine animale ottenuti da animali delle specie sensibili ad influenza aviaria ad alta patogenicità (Classe Aves) provenienti dalla zona di restrizione e spostati al di fuori di essa sono accompagnati da un certificato sanitario rilasciato da un veterinario ufficiale in cui si dichiara che essi sono autorizzati ad essere spostati dalla zona di restrizione;
4. L'autorità competente può decidere che il certificato di cui al paragrafo 3 non sia rilasciato per i movimenti di sottoprodotti di origine animale all'interno dello Stato membro interessato qualora ritenga che sia in vigore un sistema alternativo che assicura la tracciabilità delle partite dei prodotti in questione e che i prodotti soddisfino le prescrizioni in materia di sanità animale per i suddetti movimenti.
5. Qualsiasi prelievo di campioni negli stabilimenti situati nella zona di restrizione che detengono animali delle specie sensibili per fini diversi dalla conferma o dall'esclusione dell'influenza aviaria ad alta patogenicità è soggetto all'autorizzazione dell'autorità competente.

Prescrizioni riguardanti i mezzi di trasporto di animali e dei relativi prodotti

1. I mezzi di trasporto utilizzati per i movimenti di animali detenuti delle specie sensibili e dei relativi prodotti da, verso e attraverso la zona di restrizione e al suo interno devono essere:
 - a) costruiti e mantenuti in modo da evitare perdite o fughe di animali, prodotti o qualsiasi elemento che comportino un rischio per la sanità animale;
 - b) puliti e disinfettati immediatamente dopo ogni trasporto di animali, prodotti o elementi che comportano un rischio per la sanità animale e, se necessario, disinfettati di nuovo successivamente e, in ogni caso, asciugati o lasciati asciugare prima di qualsiasi nuovo carico di animali o prodotti;
2. La pulizia e la disinfezione dei mezzi di trasporto di cui al paragrafo 1 devono essere adeguatamente documentate ed eseguite conformemente a quanto riportato nell'allegato IV del Reg. (UE) 687/2020 e alle istruzioni o alle procedure previste dall'autorità competente utilizzando i biocidi adeguati a garantire la distruzione dell'agente patogeno dell'influenza aviaria.

Misure da applicare negli stabilimenti che detengono specie sensibili ad influenza ad alta patogenicità

1. Gli operatori devono detenere gli animali delle specie sensibili ad influenza aviaria ad alta patogenicità (Classe Aves) separate dagli animali selvatici e da tutti gli altri animali;
2. Gli operatori devono attuare una sorveglianza supplementare al fine di individuare ogni ulteriore diffusione di malattia agli stabilimenti compresi l'aumento della morbilità o della mortalità o un calo significativo dei dati di produzione e notificare immediatamente all'autorità competente ogni variazione significativa;

3. Gli operatori devono impiegare adeguati mezzi di controllo di insetti, roditori e altri vettori di malattie all'interno dello stabilimento ed intorno ad esso;
4. Gli operatori devono utilizzare adeguati mezzi di disinfezione agli ingressi e alle uscite degli stabilimenti;
5. Gli operatori devono applicare misure di biosicurezza previste dal Decreto del Ministero della Salute 30 maggio 2023 a tutte le persone in contatto con animali sensibili a influenza aviaria o in entrata o in uscita dagli stabilimenti per evitare diffusione della malattia;
6. Gli operatori devono conservare documentazione relativa a tutte le persone che visitano lo stabilimento e metterla a disposizione dell'autorità competente;
7. Gli operatori devono smaltire i corpi interi o le parti di animali detenuti delle specie sensibili a influenza aviaria morti o abbattuti con le modalità indicate al punto 3 delle misure generali.

Divieti in relazione ad attività, compresi i movimenti, riguardanti animali, prodotti e altro materiale da o verso la zona di restrizione o all'interno di essa

Sono vietate le attività e i movimenti, riguardanti gli animali delle specie sensibili ad influenza aviaria ad alta patogenicità e i loro prodotti e altri materiali da e verso la zona di restrizione e all'interno di essa:

In particolare, sono vietati:

- i. i movimenti di animali detenuti delle specie sensibili ad influenza ad alta patogenicità da e verso stabilimenti situati nella zona di restrizione;
- ii. il ripopolamento di selvaggina da penna di specie sensibili all'influenza aviaria;
- iii. fiere, mercati, esposizioni ed altre manifestazioni in cui si assebrino animali detenuti delle specie sensibili all'influenza aviaria compresi il raduno e la dispersione di tali specie;
- iv. movimenti di uova da cova da stabilimenti situati nella zona di restrizione;
- v. movimenti di carni fresche e frattaglie di animali detenuti e selvatici delle specie sensibili all'influenza aviaria da macelli o stabilimenti per la lavorazione della selvaggina situati nella zona di restrizione;
- vi. movimenti di prodotti a base di carne ottenuti da carni fresche di specie sensibili all'influenza aviaria da stabilimenti situati nella zona di restrizione;
- vii. movimenti di uova da consumo umano da stabilimenti situati nella zona di restrizione;
- viii. movimento di letame, compresi le lettiere e il materiale utilizzato, di animali detenuti delle specie sensibili ad influenza aviaria da stabilimenti situati nella zona di restrizione;
- ix. movimento di pelli e piume di animali detenuti delle specie sensibili all'influenza aviaria da stabilimenti situati nella zona di restrizione.

I prodotti sottoelencati sono esonerati dai precedenti divieti, a patto siano stati nettamente separati, durante il processo di produzione, lo stoccaggio e il trasporto, da prodotti di cui non è autorizzata la spedizione al di fuori della zona di restrizione o l'autorità competente disponga di prove epidemiologiche della diffusione della malattia a, da o attraverso tali prodotti:

1. i prodotti di origine animale provenienti da zona di restrizione che hanno subito trattamento termico conformemente all'allegato VII del regolamento 2020/687;
2. i prodotti o altri materiali in grado di diffondere l'influenza aviaria ottenuti o prodotti prima del 29/01/2024;
3. i prodotti fabbricati nella zona di restrizione che sono stati ottenuti da animali detenuti delle specie sensibili a influenza aviaria detenuti al di fuori della zona di restrizione, detenuti e macellati al di fuori della zona di restrizione o detenuti al di fuori della zona di restrizione e macellati al suo interno
4. i prodotti derivati.

Tutte le precedenti disposizioni si applicano anche nelle aziende alimentari e di mangimi e negli stabilimenti che trattano sottoprodotti di origine animale compresi i mezzi di trasporto situati nella zona di restrizione.

Tutte le richieste di deroga ai sensi degli articoli 13, 16, 23 del regolamento 2020/687 e dal 28 al 31 e dal 33 al 37 del regolamento 2020/687 per le attività e le movimentazioni da, per e all'interno della zona di protezione e degli articoli dal 43 al 47 e dal 49 al 53 del regolamento 2020/687 per le attività e le movimentazioni da, per e all'interno della zona di sorveglianza, devono essere inviate con congruo anticipo all'autorità competente regionale via e-mail a:

sanita.animale@regione.veneto.it, mettendo in copia: sorveglianzasanimale@izsvenezie.it e crnia.parederoghe@izsvenezie.it e l'autorità competente locale sanita.animale@aulss3.veneto.it

Ogni richiesta deve indicare:

- motivo movimentazione (macellazione/ da vita...)
- cod.az. azienda di partenza
- macello (o cod.az. azienda) di destinazione
- numero e specie di volatili da movimentare
- data prevista per la movimentazione

DURATA DELLE MISURE DI CONTROLLO

Tutte le misure del presente dispositivo restano vigenti fino a diversa indicazione da parte della UOC Sanità Animale dell'ULSS3 Serenissima e comunque per almeno 30 giorni dalla data di completamento delle operazioni preliminari di pulizia e disinfezione nello stabilimento colpito da influenza aviaria.

STABILISCE

che il presente provvedimento entri immediatamente in vigore;

che i veterinari ufficiali competenti per territorio siano incaricati della vigilanza e del controllo delle misure del presente provvedimento;

che venga trasmesso ai Sig.ri Sindaci dei Comuni interessati e notificato altresì ai proprietari/detentori delle Aziende Avicole presenti nel territorio delle zone di protezione e sorveglianza a cura dell'U.O.C. Sanità Animale, come da allegati A e B;

di dare atto che ai sensi dell'articolo 3 comma IV della Legge 7 agosto 1990 n.241, contro la presente Ordinanza è ammesso nel termine di giorni 60 (sessanta) dalla data di notifica, il ricorso al TAR;

di dare atto che i contravventori saranno puniti a termine di Legge.

Luogo e data, Dolo 20/02/2024

IL DIRETTORE della UOC SANITA' ANIMALE
Dott. Stefano Zelco

Firma digitale ex art.24, c.2, Dlgs n.82/2005 e smi

ALLEGATO A

CODICE AZIENDALE	COMUNE	PROVINCIA
002VE121	CAMPAGNA LUPIA	VENEZIA

ALLEGATO B

CODICE AZIENDALE	COMUNE	PROVINCIA
002VE045	CAMPAGNA LUPIA	VENEZIA
002VE120	CAMPAGNA LUPIA	VENEZIA
002VE122	CAMPAGNA LUPIA	VENEZIA
002VE125	CAMPAGNA LUPIA	VENEZIA
003VE085	CAMPOLONGO MAGGIORE	VENEZIA
003VE161	CAMPOLONGO MAGGIORE	VENEZIA
003VE217	CAMPOLONGO MAGGIORE	VENEZIA
003VE221	CAMPOLONGO MAGGIORE	VENEZIA
004VE085	CAMPONOGARA	VENEZIA
004VE122	CAMPONOGARA	VENEZIA
004VE125	CAMPONOGARA	VENEZIA
004VE126	CAMPONOGARA	VENEZIA
004VE149	CAMPONOGARA	VENEZIA
004VE159	CAMPONOGARA	VENEZIA
004VE160	CAMPONOGARA	VENEZIA
004VEW22	CAMPONOGARA	VENEZIA
008VE803	CHIOGGIA	VENEZIA
023VE175	MIRA	VENEZIA